



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ARCHIMEDE"  
MESSINA

**REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

(come modificato dalle delibere del Consiglio di Istituto: punto 5 dell'O.d.G. della riunione del 06.05.2016, al punto 3 dell'O.d.G. della riunione del 30.11.2016 e al punto 4 dell'O.d.G. della riunione del 09.05.2017)



**REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

Liceo Scientifico "Archimede" Messina

<http://www.liceoarchimedeme.it/>

a.s. 2016-2017

Liceo Scientifico Statale "Archimede" Messina  
*Regolamento d'Istituto*, ©  
a.s. 2016–2017.

SITO WEB: <http://www.liceoarchimedeme.it/>

E-MAIL: [meps010008@istruzione.it](mailto:meps010008@istruzione.it)

---

Nella pagina del titolo è inserito il nuovo logo<sup>®</sup> del Liceo Scientifico Statale "Archimede" di Messina, disegnato dall'arch. Salvatore Calderone.

# INDICE

<b>I</b>	<b>Vita della Comunità scolastica</b>	<b>1</b>
I	Gli Organi Collegiali	2
art.1	Organi Collegiali	2
art.2	Dirigenza	2
art.3	Consiglio e assemblea di classe	3
art.4	Coordinatore di classe	4
art.5	Collegio Docenti	4
art.6	Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva	6
art.7	Contratti di prestazione d'opera	8
art.8	Comitato di valutazione	8
II	Assemblee degli Studenti	9
art.9	Diritto di assemblea	9
art.10	Comitato degli studenti	9
art.11	Assemblee studentesche	10
art.12	Assemblee d'Istituto	10
art.13	Assemblee di classe	10
III	Assemblee dei Genitori	12
art.14	Diritto di assemblea	12
art.15	Comitato dei genitori	12
art.16	Assemblee dei genitori	12
<b>II</b>	<b>Funzionamento dell'Istituto</b>	<b>14</b>
I	Rapporti Scuola-Famiglia	15
art.17	Comunicazioni scuola-famiglia	15
art.18	Diritto alla riservatezza (D.Lgs.196/2003)	16
II	Calendario, Orario Scolastico, Vigilanza	18
art.19	Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici	18
art.20	Orario di ingresso in Istituto	18
art.21	Vigilanza	18
art.22	Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione	19

art.23	Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica	19
III	Frequenza alle lezioni	21
art.24	Frequenza alle lezioni	21
art.25	Giustificazione delle assenze	21
art.26	Assenze collettive	22
art.27	Entrate ed uscite in deroga al normale orario di lezione	22
art.28	Uscite anticipate	22
art.29	Uscita anticipata o ingresso posticipato delle classi	23
art.30	Ingressi fuori orario	23
art.31	Ingressi oltre la prima ora per gravi motivi	23
art.32	Ingressi in ritardo durante le ore di lezione	24
art.33	Accesso all'istituto di alunni disabili o temporaneamente inabili	24
IV	Aule Speciali, Diritto di Affissione	26
art.34	Aule Speciali	26
art.35	Affissione di manifesti	26
V	Valutazione degli Studenti	27
art.36	Definizioni	27
art.37	Trasparenza e tempestività della valutazione	27
art.38	Programmazione delle prove scritte	27
art.39	Accesso ai documenti di valutazione	28
VI	Soggiorni di studio all'Estero	29
art.40	Cosa fare prima della partenza e durante il soggiorno all'estero	29
art.41	Riammissione al Liceo Archimede	31
art.42	Scrutini	33
III	<b>Disciplina</b>	<b>35</b>
I	Infrazioni	36
art.43	Normativa vigente	36
art.44	Infrazione disciplinare	36
art.45	Accesso all'Istituto di estranei	38

<b>art.46</b>	Infrazioni commesse nel corso dell'intervallo o nei cambi d'ora	38	
<b>art.47</b>	Uscita senza autorizzazione dall'Istituto		38
<b>art.48</b>	Provvedimenti disciplinari	39	
<b>art.49</b>	Sanzioni disciplinari	40	
<b>art.50</b>	Valutazione del comportamento		42
<b>art.51</b>	Trasferimento ad altro Istituto	42	
<b>II</b>	<b>Procedure</b>	43	
<b>art.52</b>	Sanzioni irrogate dal docente	43	
<b>art.53</b>	Procedimento disciplinare	43	
<b>art.54</b>	Impugnazioni	44	
<b>art.55</b>	Organo di garanzia	44	
<b>art.56</b>	Sostituzioni per incompatibilità		46
<b>art.57</b>	Competenze e deliberazioni dell'Organo di garanzia	47	
<b>III</b>	<b>Risarcimento dei danni al Patrimonio dell'Istituto</b>		48
<b>art.58</b>	Responsabilità in caso di danni patrimoniali	48	
<b>IV</b>	<b>Disposizioni Finali</b>		<b>49</b>
<b>I</b>	<b>Disposizioni Finali</b>	50	
<b>art.59</b>	Modifiche al Regolamento	50	
<b>art.60</b>	Diffusione del Regolamento	50	
<b>art.61</b>	Abrogazioni	50	

# **Parte I**

## **Vita della Comunità scolastica**

# GLI ORGANI COLLEGIALI

## art.1 Organi Collegiali

1. Gli Organi collegiali per la scuola secondaria superiore, disciplinati dal Titolo I, Capo I del D.Lgs. 297/94, sono il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Salvo il disposto del seguente comma, le adunanze degli Organi collegiali sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti in carica.
3. Il Comitato di valutazione dei docenti ed il Consiglio di classe, nell'esercizio della loro potestà valutativa, hanno carattere di collegio perfetto; in tale caso l'adunanza di detti Organi richiede la presenza di tutti i membri che li compongono.

## art.2 Dirigenza

1. Ai sensi dell'articolo 396 del D.Lgs. 297/94, nonché degli articoli 25bis e 25ter del D.Lgs. 6 marzo 1998, n.59 e dell'art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cui si rimanda per tutto quanto in questa sede non specificato, il Dirigente Scolastico assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di Istituto, di cui cura la gestione unitaria e di cui ha la legale rappresentanza.
2. In particolare, al Dirigente Scolastico spetta:
  - a) presiedere il Collegio dei Docenti, il Comitato per la valutazione degli insegnanti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva;
  - b) curare l'esecuzione delle delibere degli Organi collegiali;
  - c) procedere alla formazione delle classi e alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti;

- d) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti alunni e docenti, tra cui in particolare il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, il rilascio dei certificati;
  - e) nominare, per ciascuna classe, un docente Coordinatore di classe, le cui competenze sono disciplinate dal seguente articolo 4, ed un docente con compiti di segretario verbalizzante.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale di docenti da lui individuati (Docenti Collaboratori), ai quali possono essere delegati specifici compiti; in particolare, il Dirigente individua il Collaboratore Vicario, che esercita la funzione direttiva in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Dirigente Scolastico ed i Docenti Collaboratori costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

### art.3 Consiglio e assemblea di classe

1. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 297/94, fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe (inclusi eventuali docenti di sostegno), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
2. Il Consiglio di classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la maggioranza dei suoi membri, escluso il Dirigente Scolastico, ne faccia richiesta scritta e motivata, col compito di:
  - a) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, tra cui l'adozione dei libri di testo ed iniziative di sperimentazione;
  - b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
  - c) esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari e di valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;



- d) deliberare in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stage all'estero.
3. In particolare, entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico il Consiglio di ogni classe quinta predispone il Documento di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare della Presidenza.
  4. È cura della Presidenza dare comunicazione, con congruo anticipo, della convocazione del Consiglio di classe, attraverso avviso circolare alle classi o avvisi all'Albo dell'Istituto.

#### **art.4** Coordinatore di classe

1. Il Coordinatore di classe, designato dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico.
2. In particolare, il Coordinatore di classe:
  - a) prende visione dei dati sullo studente derivanti dall'anno scolastico precedente e li comunica ai docenti del Consiglio;
  - b) segue con particolare attenzione l'andamento scolastico degli alunni in difficoltà, segnalando alla Presidenza eventuali casi a rischio nelle singole classi;
  - c) tiene i rapporti con le famiglie, in particolare contattata, sentito il Consiglio di classe, le famiglie degli alunni in difficoltà;
  - d) per le classi quinte, cura la redazione materiale del Documento del Consiglio di classe di cui al comma 3 del precedente articolo;
  - e) all'inizio dell'anno illustra compiutamente alle classi prime, e richiama per le classi successive, i contenuti del presente Regolamento, con particolare riferimento alle Parti II e III.

#### **art.5** Collegio Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e con contratto a

tempo determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che attribuisce le funzioni di segretario ad uno dei Docenti Collaboratori.

2. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, comunque almeno una volta al trimestre o quadrimestre.
3. Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo il disposto dell'articolo 7 del D.Lgs. 297/94; in particolare il Collegio:
  - a) adegua i programmi di insegnamento alle esigenze ambientali, nell'ambito dagli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato;
  - b) promuove iniziative di integrazione/sostegno per attuare il diritto allo studio;
  - c) adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di classe;
  - d) delibera la scansione dell'anno scolastico in quadriestri o in trimestri;
  - e) formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine alla formazione delle classi, all'orario e alle altre attività scolastiche;
  - f) propone e adotta iniziative di sperimentazione sul piano metodologico/didattico e iniziative di aggiornamento dei docenti;
  - g) valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica;
  - h) esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli studenti;
  - i) programma i rapporti con le famiglie e gli studenti, le attività di aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente;
  - j) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto ed i docenti del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.
4. Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei Docenti può procedere, nell'ambito dei poteri di auto organizzazione che gli

sono propri, alla costituzione di Commissioni, di durata annuale, cui è demandato il compito di analisi ed approfondimento di specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposte al Collegio dei Docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera.

5. In particolare, sono costituite Commissioni per materie, di cui fanno parte i docenti di una stessa classe di concorso o di classi di concorso affini (ad esempio: matematica - matematica e fisica), con compiti di proposta e di programmazione per materia a livello di Istituto.
6. In relazione all'attività deliberativa del Collegio dei Docenti è fatto salvo il diritto all'astensione.
7. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero i voti nulli e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali non prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **art.6** Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva

1. Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede, il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico "Archimede" di Messina è costituito dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti del personale docente, da 2 rappresentanti del personale A.T.A., da 4 rappresentanti dei genitori e da 4 rappresentanti degli studenti. Tali rappresentanti sono eletti, rispettivamente, dal Collegio dei docenti nel proprio seno, dal personale A.T.A. in servizio nell'Istituto, dai genitori e dagli studenti. Funge da Presidente uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un rappresentante del personale A.T.A., un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Amministrativi, che svolge la funzione di segretario della Giunta.

3. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, o presentino volontariamente le dimissioni dalla carica, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste; la componente studentesca viene rinnovata annualmente. In caso di esaurimento di dette liste si procede ad elezioni suppletive.
4. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dall'articolo 10 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede. In particolare, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. In particolare, il Consiglio delibera in materia di:
  - a) adozione del Regolamento di Istituto;
  - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
  - c) adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei docenti;
  - d) elaborazione dei criteri generali per la programmazione educativa, per le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, per il coordinamento dei Consigli di classe, per la formulazione dell'orario e la formazione delle classi;
  - e) promozione di contatti con altre scuole per collaborazione/scambi;
  - f) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo e ad attività assistenziali che possono essere assunte dal Consiglio;
  - g) elaborazione dei criteri generali per la concessione delle strutture o attrezzature della scuola ad altre scuole;
  - h) valutazione dell'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto.
5. La Giunta Esecutiva predispose il programma annuale ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere.

6. In particolare, i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto:
- a) curano i rapporti tra i rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e la Presidenza;
  - b) richiedono autorizzazione allo svolgimento delle Assemblee studentesche di Istituto, di cui stilano l'Ordine del Giorno;
  - c) organizzano la raccolta delle firme di adesione delle singole classi all'Assemblea stessa.

**art.7** Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa

1. L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Requisiti e competenze dei candidati dovranno essere attestati per iscritto tramite dettagliato curriculum, che sarà acquisito agli atti dell'Istituto.
3. Il personale della scuola in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie sarà individuato in via prioritaria come destinatario della proposta di prestazione d'opera.
4. A parità di requisiti e competenze sarà preferito il contraente che avanzi minore richiesta economica.

**art.8** Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Per la composizione e le competenze del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti si rimanda all'articolo 11 del D.Lgs. 297/94.

# ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

## art.9 Diritto di assemblea

Gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli, che disciplinano tale diritto ai sensi dell'articolo 2, comma 9 del D.P.R. 249/98.

## art.10 Comitato degli studenti

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione della Presidenza o, previa autorizzazione del Dirigente, su richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d'Istituto.
3. Gli avvisi di convocazione, recanti la sede della riunione, la data e l'ora di convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, sono comunicati alle classi a cura del Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno giorni cinque.
4. Nella prima riunione, il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed il segretario verbalizzante.
5. Il Comitato degli studenti ha potere di deliberare, con motivazione scritta, in materia di:
  - a) richieste e proposte in ordine ad attività didattico-integrative, sportive, parascolastiche ed extrascolastiche;
  - b) richieste di acquisto di materiale didattico;
  - c) richieste di convocazione di assemblee di Istituto.
6. Le delibere del Comitato sono vagliate dagli Organi collegiali competenti, che si esprimeranno motivatamente sulle richieste avanzate.

**art.11** Assemblee studentesche

1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto. Ogni mese è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe, della durata massima di due ore, e di un'assemblea di Istituto, della durata massima delle ore di lezione di una giornata. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono avere luogo assemblee a partire dal trentesimo giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
3. Alle assemblee di Istituto, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e in numero non superiore a quattro, possono intervenire esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti.

**art.12** Funzionamento delle assemblee studentesche d'Istituto

1. L'assemblea di Istituto è convocata dalla Presidenza su richiesta della maggioranza del Comitato degli studenti o su richiesta del 10% degli studenti iscritti. Data e ora di convocazione, nonché l'Ordine del Giorno dell'assemblea, sono comunicati alle classi dalla Presidenza con congruo anticipo.
2. L'assemblea elegge un Presidente e un segretario verbalizzante. Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
3. La Presidenza ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

**art.13** Funzionamento delle assemblee studentesche di classe

1. La richiesta di svolgimento di assemblea di classe, stilata secondo il modello in Allegato A, è firmata dai due rappresentanti degli studenti, o da 5 studenti promotori,

e controfirmata, per presa visione, dai docenti interessati alla cessione dell'ora o delle ore di lezione; la richiesta, che deve recare l'Ordine del Giorno, è inoltrata alla Presidenza con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione.

2. Gli studenti eleggono un Presidente dell'assemblea e un segretario con compiti verbalizzante: il verbale sarà redatto su apposito registro messo a disposizione dalla Presidenza all'inizio dell'anno scolastico, che sarà restituito in Presidenza.



# ASSEMBLEE DEI GENITORI

## **art.14** Diritto di assemblea

I genitori degli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

## **art.15** Comitato dei genitori

1. Il Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori eletti nei singoli Consigli di classe e dai rappresentanti dei genitori in Consiglio d'Istituto.
2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario con compiti di verbalizzazione.
3. Il Comitato ha facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori di Istituto, secondo il disposto del seguente articolo.

## **art.16** Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto.
2. Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio di classe o su richiesta di 5 genitori promotori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti della classe, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto del seguente articolo 18.
3. L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato dei genitori o di almeno 200 genitori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della

Presidenza informare della convocazione gli studenti dell'Istituto, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto del seguente articolo 18.

4. All'assemblea di classe possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, o i docenti della classe; all'assemblea di Istituto possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, ed i docenti dell'Istituto.
5. Le assemblee ed il Comitato dei genitori hanno potere di proposta e di indicazione, che saranno valutate dai competenti Organi collegiali; le deliberazioni adottate non possono tuttavia sovrapporsi alla sfera di competenze stabilite dalla legge per i predetti Organi.

# **Parte II**

## **Funzionamento dell'Istituto**

# RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

## art.17 Comunicazioni scuola-famiglia

1. L'Istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie il presupposto irrinunciabile per un'efficace azione educativa.
2. La comunicazione con le famiglie avviene anzitutto nell'ambito dei Consigli di Classe (articolo 3), nelle sedute aperte a tutte le componenti: genitori e studenti sono pertanto invitati a partecipare alle riunioni di tali Organi collegiali.
3. In una delle sedute di inizio anno il Collegio dei Docenti può individuare ulteriori modalità di comunicazione scuola-famiglia: a titolo di esempio, potrà essere deliberata l'istituzione di un ricevimento generale in orario pomeridiano e/o di un'ora settimanale di ricevimento in orario antimeridiano per ciascun docente.
4. Il Collegio dei Docenti individua inoltre eventuali ulteriori modalità di comunicazione scritta dell'andamento scolastico degli studenti, in aggiunta alla comunicazione quadrimestrale prevista dalla normativa vigente: a titolo di esempio, potrà essere deliberata l'adozione di un libretto personale dello studente, in cui siano riportati i voti conseguiti nelle varie discipline.
5. In caso di necessità, i Consigli di Classe individuano eventuali ulteriori modalità di comunicazione con le famiglie (richiesta di colloqui con il Coordinatore di Classe o con un singolo docente, lettere informative per specifiche situazioni, ecc.)
6. In considerazione dell'importanza che la scuola annette al rapporto con le famiglie, l'Istituto richiede che ogni comunicazione scritta sia controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci, anche in caso di alunni maggiorenni, salvo il disposto del seguente articolo 18.

7. Delle delibere di cui ai precedenti commi, e delle note informative dirette alle famiglie in ordine all'organizzazione e allo svolgimento della vita della comunità scolastica (a titolo d'esempio: convocazione di Consigli di classe, possibilità di scioperi del personale della scuola, attività scolastiche, parascolastiche ed extra-scolastiche) la Presidenza dà precisa e tempestiva comunicazione tramite diffusione di circolari alle classi, affissione di avvisi all'Albo dell'Istituto o tramite altro strumento idoneo ad assicurare efficace informazione.
8. Gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie delle comunicazioni di cui al comma precedente, salvo il disposto del seguente articolo 18.
9. All'atto di iscrizione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R 235/07, è richiesta la sottoscrizione da parte di genitori e studenti del Patto educativo di corresponsabilità di cui all'Allegato C.

**art.18** Diritto alla riservatezza per gli studenti maggiorenni (D. Lgs. 196/2003)

1. Gli studenti maggiorenni, nonché gli studenti che raggiungeranno la maggiore età nel corso dell'anno scolastico, entro la data prevista per l'inizio dei colloqui scuola-famiglia presentano al docente Coordinatore di classe la dichiarazione di cui all'Allegato B, con la quale autorizzano o meno i Docenti del Consiglio di classe a comunicare ai genitori, o a chi ne fa le veci, ogni informazione relativa al proprio andamento scolastico.
2. La scelta effettuata ha validità per l'anno scolastico in corso, ma può in ogni momento essere modificata dall'interessato, presentando al Coordinatore di classe un'ulteriore dichiarazione correttiva.
3. Il docente Coordinatore, ricevute le dichiarazioni in parola, che saranno conservate agli atti dell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto, dà tempestiva comunicazione a tutti i Docenti del Consiglio di classe dei nominativi degli studenti che non hanno autorizzato la comunicazione con le famiglie. In difetto di autorizzazione, i Docenti hanno l'obbligo di astenersi dal comunicare ogni informazione relativa allo studente.

4. Gli studenti maggiorenni che intendono avvalersi del diritto alla riservatezza sono sollevati dall'obbligo di trasmettere alla famiglia le comunicazioni della scuola.
5. L'Istituto comunicherà alla famiglia la richiesta dello studente di avvalersi del diritto alla riservatezza entro 15 giorni dalla richiesta.

# CALENDARIO, ORARIO SCOLASTICO, VIGILANZA

**art.19** Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici

All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza dà comunicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 7:

1. del calendario scolastico, come stabilito dai competenti Organi collegiali;
2. dell'orario delle lezioni;
3. delle modalità di ricevimento dei genitori da parte del Corpo docente, stabilite per l'anno in corso.

**art.20** Orario di ingresso in Istituto

1. Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità e al rigoroso rispetto dell'orario scolastico.
2. L'accesso ai piani da parte degli studenti è consentito con un anticipo massimo di 10 minuti sull'ora prevista per l'inizio delle lezioni.

**art.21** Vigilanza

1. La sorveglianza degli alunni rientra tra gli obblighi del personale della scuola, docente e ausiliario, che ha il dovere di garantire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche.
2. Non vi è responsabilità del personale incaricato di vigilanza quando, nonostante la presenza e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso.
3. Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe.
4. L'obbligo di sorveglianza degli studenti partecipanti a visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione ricade sui docenti accompagnatori.

#### art.22 Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione

1. In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza, l'uscita dall'aula degli studenti, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, è autorizzata dal docente in servizio solo in via eccezionale e in caso di reale necessità.
2. Al cambio dell'ora di lezione gli studenti sono tenuti a non allontanarsi dall'aula.
3. Lo studente che per improvviso malessere debba allontanarsi dalla classe sarà accompagnato in Presidenza da un collaboratore. In questa evenienza sarà cura dell'Ufficio di Presidenza contattare la famiglia dello studente che accusa il malessere per i provvedimenti del caso; lo studente in parola può abbandonare l'Istituto prima della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un genitore o da un adulto a ciò delegato dal genitore.

#### art.23 Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

1. Ai sensi della normativa vigente<sup>(1)</sup>, all'atto dell'iscrizione i genitori dello studente minorenni, o chi ne fa le veci, o lo studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di modificare la scelta ogni anno.
2. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade alla prima o all'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono autorizzati all'entrata posticipata o all'uscita anticipata, valevole per l'anno scolastico in corso. Elenco nominativo degli studenti in parola sarà allegato al Registro di Classe per opportuna conoscenza dei docenti della classe.
3. In ogni caso, tutti gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica hanno facoltà di

<sup>1</sup> Art.9 N.2 dell'Accordo con protocollo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121



aderire ad eventuali iniziative alternative che il Collegio dei Docenti dovesse attivare per ciascun anno scolastico.

# FREQUENZA ALLE LEZIONI

## art.24 Frequenza alle lezioni

La frequenza alle lezioni e ad ogni altra attività promossa dall'Istituto rappresenta per gli studenti iscritti un diritto e un dovere: pertanto, tutti gli studenti sono tenuti a presenziare alle lezioni e a ogni altra attività autorizzata, quale, a titolo di esempio, lavori di gruppo, visite di studio, assemblee studentesche.

## art.25 Giustificazione delle assenze

1. Tutte le assenze devono essere giustificate sul libretto ufficiale fornito dall'Istituto e a ciò destinato: le assenze dello studente minorenni sono giustificate da chi esercita la patria potestà, le assenze dello studente maggiorenne sono giustificate dallo studente stesso.
2. La giustificazione dell'assenza è presentata al docente in servizio alla prima ora, che è tenuto ad effettuarne la notifica sul Registro di Classe.
3. Di norma, le assenze devono essere giustificate lo stesso giorno di rientro a scuola.
4. Lo studente sprovvisto di giustificazione nei termini previsti dal precedente comma deve presentare giustificazione il giorno successivo; la necessità di tale adempimento è annotata sul registro di Classe alla pagina relativa al giorno seguente dal docente in servizio alla prima ora.
5. Della ripetuta omissione di giustificazione, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto in sede di valutazione del comportamento, o dell'eccessivo numero di assenze, il Coordinatore di classe darà tempestiva comunicazione alla famiglia dello studente, salvo il disposto dell'articolo 18.

#### art.26 Assenze collettive

1. Le assenze collettive, che si configurano come violazione dell'articolo 24, non fanno eccezione alla disciplina stabilita dal precedente articolo e vanno pertanto giustificate secondo il disposto dell'articolo 25, comma 1.
2. L'assenza collettiva, specialmente se ripetuta durante l'anno scolastico, è motivo di turbativa del regolare svolgimento del servizio scolastico e può risultare di notevole danno al processo di insegnamento/apprendimento. Pertanto il Consiglio di classe si riserva di porre in essere ogni iniziativa di sensibilizzazione degli studenti in ordine all'astensione collettiva dalle lezioni.
3. In occasione di "manifestazioni studentesche", o iniziative consimili, organizzate in orario scolastico, l'accesso all'Istituto da parte degli studenti che lo desiderano è comunque garantito.

#### art.27 Entrate ed uscite in deroga al normale orario di lezione

Per garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica, le deroghe al normale orario di lezione devono essere ridotte ai casi di assoluta necessità.

#### art.28 Uscite anticipate

1. Per "uscita anticipata" si intende l'uscita dall'Istituto, dietro richiesta del singolo studente e previa autorizzazione dell'Autorità scolastica, con anticipo rispetto alla fine delle lezioni regolari della mattinata.
2. La richiesta di uscita anticipata deve avere carattere di eccezionalità ed essere adeguatamente motivata.
3. Al momento dell'uscita anticipata lo studente minorenni deve essere affidato ai genitori o a chi ne fa le veci, o ad adulto espressamente delegato da chi esercita la patria potestà.
4. Per motivi di carattere organizzativo, si dispone che i permessi di uscita anticipata per alunni debbano essere richiesti **entro e non oltre le ore 13.10.**

**art.29** Uscita anticipata o ingresso posticipato delle classi

1. In relazione a fatti di carattere straordinario o a particolari esigenze organizzative dell'Istituto, la Presidenza ha facoltà di disporre la dimissione anticipata e/o l'ingresso posticipato delle classi.
2. La Presidenza comunica alle classi i provvedimenti di cui al comma precedente, salvo casi di oggettiva impossibilità, con almeno un giorno di anticipo, assicurandone la comunicazione alle famiglie.

**art.30** Ingressi fuori orario

1. La puntualità costituisce una manifestazione d'impegno nello studio, indica la capacità di adattamento alle regole e testimonia il rispetto sia nei confronti del personale scolastico, sia nei riguardi dei compagni di classe. L'eventuale ritardo deve essere giustificato. Gli "ingressi fuori orario" dovranno essere gestiti, come indicato nei paragrafi seguenti, per assicurare il rispetto degli orari di lezione.
2. Con "ingresso fuori orario" si intende ogni ingresso a scuola successivo all'orario di inizio delle lezioni.
3. Lo studente in "ingresso fuori orario" si deve recare preventivamente presso l'Ufficio di Presidenza per ottenere l'autorizzazione all'ingresso attraverso la firma sulla giustificazione, se lo studente ne è in possesso, o il rilascio di un'autorizzazione provvisoria. In questo secondo caso, lo studente dovrà presentare il giorno successivo, al docente della prima ora, la regolare giustificazione del ritardo o dell'ingresso fuori orario, firmata da un genitore, salvo il disposto dell'art. 18; in caso di inadempienza il docente agirà come previsto per la giustificazione delle assenze nel precedente articolo 25 comma 4.
4. L'ingresso fuori orario, autorizzato dall'Ufficio di Presidenza, sarà annotato dal docente sul registro di classe.

**art.31** Ingressi oltre la prima ora per gravi motivi

1. Di norma non sono ammessi ingressi oltre il termine della prima ora di lezione.

2. Per gravi e comprovati motivi, adeguatamente documentati e giustificati dai genitori sul libretto, salvo il disposto del precedente articolo 18, l'Ufficio di Presidenza può autorizzare in via eccezionale l'ingresso oltre il termine della prima ora di lezione.
3. I Docenti hanno l'obbligo di non ammettere alle lezioni gli studenti sprovvisti della citata autorizzazione.

#### art.32 Ingressi in ritardo durante le ore di lezione

1. Presentarsi in ritardo alle lezioni, con particolare riferimento all'ora di lezione che segue l'intervallo, costituisce violazione del precedente articolo 20.
2. È lasciato alla discrezionalità del singolo docente adottare i provvedimenti disciplinari atti a sanzionare tale violazione.

#### art.33 Accesso all'istituto di alunni disabili o temporaneamente inabili

1. Al fine di regolamentare l'accesso all'Istituto degli alunni permanentemente o temporaneamente inabili alla deambulazione ed evitare situazioni di disagio o di pericolo, si fa presente quanto segue:
  - a) Tutti gli ingressi dell'Istituto, tranne l'ingresso principale, sono privi di barriere architettoniche e dotati di rampa di accesso.
  - b) È possibile accedere a tali ingressi o dal cancello carrabile lato autostrada o, per chi è dotato di sedia a rotelle, dalla rampa con accesso dal viale R. Margherita situata sul lato nord dell'edificio.
  - c) Considerata la distanza che intercorre fra il viale R. Margherita e gli accessi più lontani dei due plessi scolastici, può essere autorizzato l'ingresso di un automezzo, dal cancello carrabile, per accompagnare la persona inabile alla propria classe. **In ogni caso, per ragioni di sicurezza, l'entrata e l'uscita dell'autoveicolo dovrà avvenire in orario non coincidente con quello d'ingresso o di uscita degli alunni.**

- d) In ogni caso è indispensabile che i genitori dell'alunno inabile chiedano per iscritto al Dirigente Scolastico tale autorizzazione, segnalando **il nome dell'accompagnatore, il tipo e la targa della vettura** con la quale intendono accedere dal cancello carrabile.
- e) Tali misure, come è facilmente comprensibile, sono finalizzate ad agevolare gli alunni con problemi di mobilità e, nel contempo, garantire un adeguato livello di sicurezza che può derivare solo da un attento controllo degli ingressi del Liceo.

## AULE SPECIALI, DIRITTO DI AFFISSIONE

### art.34 Aule Speciali

1. Le Aule speciali (laboratori, palestre, biblioteche, ecc.) accessibili in Istituto sono individuate annualmente nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa.
2. In ogni caso l'accesso alle Aule speciali è consentito agli studenti solo alla presenza di un docente responsabile.
3. Per evidenti motivi di riservatezza, l'ingresso alla Sala Professori è tassativamente vietato alla componente studentesca.

### art.35 Affissione di manifesti

1. L'affissione di manifesti all'interno dell'Istituto è consentita esclusivamente all'interno degli spazi a ciò preposti, nei limiti e con le garanzie indicate dalle leggi ordinarie in materia di libertà di stampa, e salvaguardando il diritto di tutte le componenti della scuola ed il pluralismo democratico.
2. È altresì vietata la distribuzione di volantini e l'affissione di materiale pubblicitario, o avente finalità di lucro o di pura propaganda partitica esterna alla scuola, o comunque di materiale che non rechi firma leggibile di chi promuove l'affissione.

# VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

## art.36 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento con “prova scritta” si intende ogni verifica effettuata a scopo di valutazione del profitto eseguita per iscritto e ogni prova pratica, senza riguardo al fatto che detta prova sia considerata valevole per la valutazione dello scritto o dell’orale (c.d. “interrogazione scritta”); con “prova orale” si intende ogni verifica effettuata oralmente.

## art.37 Trasparenza e tempestività della valutazione

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.P.R. 249/98 e successive modifiche, lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.
2. All’inizio dell’anno scolastico i docenti comunicano alla classe i criteri di valutazione, che si ispirano a criteri di oggettività, equità ed imparzialità. Ogni docente comunica esplicitamente quali prove costituiscano elemento di valutazione.
3. La valutazione delle prove orali è comunicata allo studente entro la lezione successiva all’effettuazione della prova.
4. La consegna alla classe delle prove scritte, corrette e valutate, è effettuata entro i venti giorni lavorativi successivi allo svolgimento della prova stessa.

## art.38 Programmazione delle prove scritte

1. L’effettuazione delle prove scritte è comunicata alla classe possibilmente con un preavviso non inferiore a giorni set-



te, fatti salvi fattori o impedimenti non dipendenti dalla volontà del docente.

2. I Consigli di classe si impegnano affinché non venga effettuata più di una verifica scritta, ivi comprese le cosiddette “verifiche scritte valide per l’orale”, nella stessa giornata, salvo particolari necessità didattiche, da valutare congiuntamente da parte del docente e della classe.

#### **art.39** Accesso ai documenti di valutazione

1. Non è autorizzata l’uscita dall’Istituto degli originali delle prove scritte, che costituiscono a tutti gli effetti atto amministrativo, una volta che le prove siano state corrette e valutate.
2. Chiunque ne abbia diritto ha accesso alle prove scritte, archiviate presso l’Istituto, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e successive modificazioni.

## SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO

**art.40** Cosa fare prima della partenza e durante il soggiorno all'estero

Al fine di consentire la proficua prosecuzione del curriculum scolastico agli studenti che hanno scelto di trascorrere un periodo di studio all'estero e al fine di uniformare il trattamento di tutti gli studenti interessati, il liceo Archimede fornisce le seguenti indicazioni, sulla base della normativa vigente:

1. la famiglia dello studente che intenda trascorrere un periodo di studio all'estero deve presentare una comunicazione scritta al Dirigente Scolastico e informare tempestivamente il docente coordinatore di classe.

I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli studenti, che possono avvalersi di agenzie formative specifiche; detti soggiorni possono essere di tre-sei mesi, da svolgersi preferibilmente nel primo quadrimestre, oppure della durata dell'intero anno scolastico. I soggiorni individuali di studio devono essere svolti nel penultimo anno di liceo.

2. Prima della partenza, nel corso dell'anno scolastico precedente e comunque entro giugno, il Consiglio di classe, presa visione della comunicazione scritta dalla famiglia e dell'eventuale documentazione allegata, esprime un parere preliminare sull'opportunità e sulla durata di tale frequenza tenendo in considerazione l'andamento scolastico dello studente, soprattutto riguardo alle eventuali difficoltà di reinserimento nell'anno successivo. A tal fine suggerisce anche di programmare con la scuola ospitante un percorso disciplinare il più possibile coerente con il piano di studi del nostro liceo. Il Consiglio di classe terrà presenti come parametri di valutazione:
  - a) il profilo almeno sufficiente in tutte le discipline;
  - b) la presenza di positive relazioni educative e di un corretto comportamento nell'ambiente scolastico;

- c) un atteggiamento di apertura e autentico interesse verso le altre culture. Il Consiglio di classe comunica tale motivato parere preliminare, non vincolante, alla famiglia dello studente.

Sono, inoltre, previste apposite prove di accertamento.

3. Il Consiglio di classe indica al suo interno un docente tutor, solitamente il coordinatore di classe o il docente di Lingua Straniera, con il compito di tenere contatti, ricevere informazioni sulle attività all'estero e sul piano di studi svolto, dare informazioni sulle attività della classe in Italia, coordinare e curare il reinserimento nella classe.

Prima della partenza il tutor consegna allo studente un documento, concordato con i docenti del Consiglio di classe, indicante i nuclei disciplinari essenziali (contenuti e competenze), individuati dai docenti come prerequisiti "irrinunciabili" per un corretto reinserimento nel percorso scolastico, con particolare attenzione per le discipline non previste dal piano di studi della scuola ospitante. I nuclei disciplinari essenziali sono formulati sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti di materia.

4. Gli studenti che desiderano studiare all'estero devono pertanto:

- essere stati ammessi alla classe successiva senza sospensione del giudizio;
- iscriversi regolarmente alla classe successiva;
- prendere visione del parere del Consiglio di classe e del documento indicante i nuclei disciplinari essenziali relativi al periodo che trascorreranno all'estero;
- impegnarsi a scegliere all'estero un percorso di studi il più possibile coerente con quello svolto al liceo;
- impegnarsi a recuperare, durante il soggiorno all'estero e/o durante le successive vacanze estive, gli argomenti dell'anno da frequentare indicati dai docenti come "irrinunciabili", in particolare quelli relativi alle discipline non studiate all'estero, e concordare con i docenti delle materie non svolte o parzialmente svolte un piano di studio, compatibile con i programmi e i ritmi di lavoro richiesti dalla scuola ospitante, che consenta l'acquisizione dei prerequisiti necessari

e sufficienti per un positivo proseguimento del percorso liceale. Al suo ritorno lo studente potrà avvalersi, se lo ritiene utile, dei corsi di recupero estivi (per periodi di tre-sei mesi, dei corsi di recupero del secondo quadrimestre) organizzati dalla scuola;

- mantenere rapporti costanti con il tutor durante il soggiorno all'estero, a scadenze da definire, non meno di due volte a quadrimestre; in caso di soggiorno annuale, si consiglia di inviare almeno due relazioni nel corso dell'anno che trattino le seguenti tematiche: materie studiate nella scuola ospite, metodi di verifica e valutazione, rapporto fra docenti e studenti, attività extracurricolari;
- consultare periodicamente il Registro elettronico, la posta e il sito dell'Istituto, e mantenere i contatti con la classe;
- produrre una relazione (anche multimediale) da presentare alla propria classe e da inserire, eventualmente, sul sito dell'Istituto con immagini, video e testi illustrativi dell'esperienza all'estero.

#### art.41 Riammissione al Liceo Archimede

##### 1. *Soggiorno di studio all'estero della durata di un anno scolastico*

Lo studente al suo rientro in Italia presenta alla Segreteria didattica dell'Istituto la certificazione dell'anno all'estero con la relativa valutazione (attestato di frequenza, piano di studi svolto, pagella finale, eventuali valutazioni e attestati relativi a progetti e attività scolastiche specifiche, relazione riassuntiva dell'esperienza all'estero). La documentazione dovrà essere redatta o tradotta in italiano. La Segreteria didattica verifica la completezza della documentazione presentata.

In presenza di certificazione di frequenza e di valutazione positiva lo studente viene iscritto alla classe da frequentare.

**Entro** il mese di ottobre, i docenti delle singole discipline verificano l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative ai **nuclei disciplinari essenziali e "irrinunciabili"**, propedeutici alla classe da frequentare, pre-

cedentemente indicati in misura proporzionale al periodo svolto all'estero.

Le prove di accertamento, programmate in base a un calendario e a criteri concordati in sede di Consiglio di classe, devono mirare a una verifica degli obiettivi minimi delle discipline in questione (in relazione ai nuclei disciplinari indicati) in un'ottica formativa, tenendo conto del percorso e del lavoro svolto dallo studente. I risultati di tali accertamenti (in forma di prove specifiche, curricolari o integrate) saranno verbalizzati e, in presenza di carenze o lacune, i docenti offriranno indicazioni operative ed eventuale supporto per il recupero entro il primo quadrimestre.

2. *Soggiorno di studio all'estero di durata inferiore all'anno scolastico*

Lo studente al suo rientro in Italia presenta alla Segreteria didattica dell'Istituto la certificazione del periodo di studio all'estero con la relativa valutazione. La documentazione dovrà essere redatta o tradotta in italiano.

La Segreteria didattica verifica la completezza della documentazione presentata.

Lo studente riprende regolarmente l'attività scolastica nella classe di appartenenza e, **nel caso in cui il rientro dal periodo di studio all'estero preceda la conclusione del primo quadrimestre**, i docenti delle singole discipline, dopo aver preso visione degli elementi utili per la valutazione dell'esperienza all'estero attraverso la documentazione fornita dallo studente e una relazione verbale o scritta a cura del docente tutor, verificano l'acquisizione delle conoscenze e competenze relative ai nuclei disciplinari essenziali e "irrinunciabili" precedentemente indicati in misura proporzionale al periodo svolto all'estero.

Le prove di accertamento, programmate in base a un calendario e a criteri concordati in sede di Consiglio di classe, devono mirare a una verifica degli obiettivi minimi delle discipline in questione (in relazione ai nuclei disciplinari indicati) in un'ottica formativa, tenendo conto del percorso e del lavoro svolto dallo studente. I risultati di tali accertamenti (in forma di prove specifiche, curricolari o integrate) saranno oggetto di valutazione in sede di **scrutinio intermedio** e, in presenza di carenze o lacune, i docen-

ti offriranno indicazioni operative ed eventuale supporto per il recupero entro il secondo quadrimestre.

Pertanto, si potrà in ogni caso procedere a una non classificazione, non trattandosi di scrutinio conclusivo di anno scolastico.

**Nel caso in cui il rientro dal periodo di studio all'estero segua la conclusione del primo quadrimestre**, i docenti delle singole discipline, dopo aver preso visione degli elementi utili per la valutazione dell'esperienza all'estero attraverso la documentazione fornita dallo studente e una relazione verbale o scritta a cura del docente tutor, verificano l'acquisizione delle conoscenze e competenze relative ai nuclei disciplinari essenziali e "irrinunciabili" precedentemente indicati in misura proporzionale al periodo svolto all'estero.

Le prove di accertamento, programmate in base ad un calendario e a criteri concordati in sede di Consiglio di classe, devono mirare ad una verifica degli obiettivi minimi delle discipline in questione (in relazione ai nuclei disciplinari indicati) in un'ottica formativa, tenendo conto del percorso e del lavoro svolto dallo studente. I risultati di tali accertamenti (in forma di prove specifiche, curricolari o integrate) saranno oggetto di valutazione in sede di **scrutinio finale**.

#### art.42 Scrutini

##### 1. *Soggiorno di studio all'estero della durata di un anno scolastico*

**Entro il mese di ottobre** viene attribuito il credito scolastico della classe precedente considerando:

- a) il giudizio di "validazione";
- b) il piano di studi e la valutazione della scuola estera;
- c) la valutazione relativa all'acquisizione/recupero dei nuclei disciplinari essenziali.

**Gli elementi di cui sopra vengono ricondotti ad un voto in decimi che verrà considerato la media di voto della classe precedente.**

**Tale media determina l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla normativa. Il credito formativo può essere attribuito in ba-**

**se al giudizio di validazione formulato dal Consiglio di classe.**

2. *Soggiorno di studio all'estero di durata inferiore all'anno scolastico*

In sede di scrutinio del secondo quadrimestre viene attribuito il credito scolastico considerando, a integrazione degli altri elementi previsti:

- a) la relazione del tutor;
- b) il piano di studi e la valutazione della scuola estera;
- c) la valutazione relativa all'acquisizione/recupero dei nuclei disciplinari essenziali.

Il credito formativo può anche essere attribuito in base al giudizio di validazione formulato dal Consiglio di classe.

# Parte III

## Disciplina



# INFRAZIONI

## art.43 Normativa vigente

1. Il quadro normativo di riferimento attualmente in vigore in materia di disciplina è rappresentato dall'articolo 4 del D.P.R. 249/98, in forza del quale "i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento".
2. La presente Parte III del Regolamento di Istituto è conforme al disposto del citato articolo, come modificato dal D.P.R. 235/07 nonché dal D.P.R. 122/09, cui dà attuazione.

## art.44 Infrazione disciplinare

1. A titolo esemplificativo, si configura come infrazione o mancanza disciplinare di particolare gravità:
  - a) ogni comportamento irrispettoso od offensivo nei confronti del personale della scuola (Dirigente Scolastico, Corpo docente, personale A.T.A.) o dei propri compagni;
  - b) ogni atto che procuri un danno, anche di lieve entità, al patrimonio dell'Istituto, inclusa ogni azione volta ad imbrattare con scritte o disegni, o in qualunque altro modo, le strutture scolastiche, gli arredi o il materiale didattico fornito dall'Istituto ad uso degli studenti;
  - c) l'uscita dall'Istituto in orario scolastico senza permesso dell'Autorità scolastica.
2. Costituisce infrazione disciplinare la violazione dell'assoluto divieto di fumare nell'Istituto, salvo le aree appositamente predisposte, stabilito dalla legislazione nazionale

vigente, che per i trasgressori prevede sanzioni pecuniarie fino a 550 euro.

3. Ai sensi della normativa nazionale vigente, i dispositivi di telefonia mobile (cosiddetti "cellulari") ed altri dispositivi elettronici devono essere tenuti spenti nelle ore di lezione: ogni violazione di tale normativa costituisce infrazione disciplinare. L'uso del cellulare sarà ammesso solo se esplicitamente autorizzato dal docente per cause di assoluta necessità e particolare urgenza. L'uso non autorizzato potrà essere sanzionato con il ritiro temporaneo del telefono cellulare, che sarà riconsegnato ai genitori o a chi ne fa le veci; in caso di ripetuta inosservanza del divieto, il responsabile sarà oggetto di sanzione disciplinare.
4. Ai sensi della Dir. 104/07, all'interno dell'Istituto l'utilizzo di fotocamere, videocamere o registratori vocali, anche inseriti in telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, è tassativamente vietato, a meno di esplicito consenso della/e persona/e coinvolta/e. La violazione del presente comma si configura come grave infrazione disciplinare, comportante la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica (ex art. 52 seguente) non inferiore a giorni cinque.
5. L'acquisizione e la diffusione (ad esempio per mezzo della rete internet o comunque di strumenti telematici) di immagini all'interno dell'Istituto, in violazione al precedente comma, effettuata in assenza di preventiva informativa dell'interessato è sanzionata con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo pari ad almeno giorni dieci; sanzioni di maggiore gravità saranno irrogate quando la diffusione dei dati comporti pregiudizio o detrimento anche con eventuale danno dell'interessato.
6. Oltre alla sanzione disciplinare di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di 3000 (tremila) euro a un massimo di 18000 (diciottomila) euro; in caso di diffusione di "dati sensibili" o di trattamenti che comportino pregiudizio o detrimento anche con eventuale danno, la sanzione

è elevata da un minimo di 5000 (cinquemila) euro sino ad un massimo di 30000 (trentamila) euro.

7. È ovviamente sempre fatta salva la facoltà del danneggiato di agire giudizialmente in sede civile e penale per la più ampia tutela dei propri interessi.

**art.45** Accesso all'Istituto di estranei

1. L'accesso all'Istituto da parte di estranei sprovvisti dell'autorizzazione dei competenti Organi collegiali o del Dirigente scolastico è tassativamente vietato.
2. Ogni atto finalizzato a facilitare o consentire l'accesso di estranei in Istituto, in violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce gravissima infrazione disciplinare.
3. Se la violazione del divieto di cui al comma 1 viene a configurarsi come atto avente rilevanza penale, il Dirigente Scolastico esercita il diritto-dovere di informare la competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

**art.46** Infrazioni commesse nel corso dell'intervallo o nei cambi d'ora

1. Eventuali mancanze commesse nel corso dell'intervallo sono individuate dal personale docente e ausiliario incaricato della vigilanza al piano.
2. I nominativi dei responsabili ed una relazione dell'accaduto saranno trasmessi alla Presidenza, che attiverà il procedimento disciplinare secondo il disposto del seguente articolo 48.
3. Eventuali mancanze commesse nel corso dei cambi d'ora sono individuate dai docenti o dal personale A.T.A. che assistono al fatto, con le modalità previste dal precedente comma.

**art.47** Uscita senza autorizzazione dall'Istituto

1. L'uscita, anche temporanea, dall'Istituto in orario scolastico senza autorizzazione dell'Autorità scolastica è tassativamente vietata a tutti gli studenti; si precisa che per

orario scolastico si intende anche il periodo dell'intervallo.

2. La violazione del precedente comma è mancanza particolarmente grave e come tale sarà sanzionata secondo le modalità di cui al seguente Titolo.
3. In presenza di uscita senza autorizzazione, l'Istituto declina ogni responsabilità per tutte le eventuali conseguenze che tale infrazione può comportare.

#### **art.48** Provvedimenti disciplinari

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati, secondo quanto previsto dal seguente articolo, dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto, e sono disposti in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari.
5. Il procedimento disciplinare è attivato dal personale dirigente, docente o A.T.A. che assiste all'infrazione, o che ha fondata conoscenza di fatti che possono costituire infrazione disciplinare, secondo il disposto del seguente articolo 47.
6. Le modalità di attivazione del procedimento disciplinare e dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabilite al seguente Titolo II.

## art.49 Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari, in ordine di gravità crescente, sono costituite da:

- a) *Richiamo verbale.*
- b) *Richiamo scritto* (annotato sul Registro di Classe).
- c) *Allontanamento dalla comunità scolastica* (cosiddetta “sospensione”) *per periodi non superiori a 15 giorni.*  
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
- d) *Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, eventualmente fino al termine dell’anno scolastico.*

La suddetta sanzione è adottata dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- i. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- ii. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e

definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

- e) *Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.*

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto d) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 lettere a) e b) sono irrogate dal docente e sono disciplinate dal seguente articolo 52.
3. La sanzione di cui al comma 1 lettera c) è irrogata dal Consiglio di classe. La censura consiste in un'ammonizione ufficiale, segnalata sul Registro di Classe.
4. Le sanzioni di cui al comma 1 lettere d) ed e) sono irrogate dal Consiglio di Istituto, al ricorrere delle fattispecie di cui ai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/07.
5. L'allontanamento dalla comunità scolastica è comunicato personalmente dalla Presidenza ai genitori dello studente, o a chi ne fa le veci, che vengono tempestivamente convocati in Istituto, fatto salvo il disposto dell'articolo 18; del provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica è fatta menzione nel fascicolo personale dello studente.
6. Del provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica dovranno tenere conto i Consigli di Classe nell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio di metà anno e di scrutinio finale, nonché, per gli studenti del Triennio, nell'attribuzione del credito scolastico.
7. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Non è in ogni caso possibile convertire la sanzione di sospensione in attività a favore della comunità scolastica a causa di obiettive problematiche gestionali e organizzative.

**art.50** Valutazione del comportamento

1. Ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 122/09, ulteriori competenze in materia di valutazione del comportamento sono attribuite al Consiglio di classe nell'esercizio della propria responsabilità in materia di valutazione periodica e finale, e pertanto alla presenza della sola componente docente.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dello studente cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, e qualora ricorrano le fattispecie di cui ai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/07<sup>(2)</sup>.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva (ex art. 4 comma 5 D.P.R. 122/09) o la non ammissione all'esame di Stato (ex art. 6 comma 1 D.P.R. 122/09).

**art.51** Trasferimento ad altro Istituto

1. Non può essere concesso nulla-osta per trasferimento ad altro Istituto finché un procedimento disciplinare in corso non abbia terminato il proprio iter.
2. In caso di trasferimento ad altro Istituto ogni informazione relativa all'irrogazione di sanzioni disciplinari, inserita nel fascicolo personale dello studente, è trasmessa all'Istituto di destinazione.

---

2 comma 9: "L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.". Comma 9-bis: "Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico".

# PROCEDURE

## art.52 Sanzioni irrogate dal docente

1. È lasciato alla discrezionalità del singolo docente individuare le infrazioni disciplinari, commesse nel corso della lezione, sanzionabili con richiamo verbale o scritto; in ogni caso allo studente è preliminarmente permesso di esporre le proprie eventuali ragioni.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono disposti dal docente che nel corso della lezione ravvisa l'infrazione disciplinare.

## art.53 Procedimento disciplinare

1. Chiunque, personale docente o A.T.A., assista a fatti che possano configurarsi come infrazione disciplinare sanzionabile con la censura o con l'allontanamento dalla comunità scolastica, o di tali fatti venga fondatamente a conoscenza, promuove l'azione disciplinare trasmettendo all'Ufficio di Presidenza, verbalmente o per iscritto, dettagliata relazione circa i fatti di cui è a conoscenza.
2. Nel caso in cui lo studente indicato come responsabile dell'infrazione sia identificato, la Presidenza procede alla convocazione del Consiglio di classe competente.
3. Il Consiglio provvederà a convocare il promotore dell'azione disciplinare e lo studente cui è mossa contestazione, che sarà chiamato ad esporre le proprie ragioni secondo il disposto dell'articolo 45, comma 3.
4. Il Consiglio, che ha facoltà di porre in essere ogni ulteriore azione volta a chiarire lo svolgimento dei fatti, valuterà se la contestazione mossa costituisce infrazione disciplinare e, in caso affermativo, delibererà la sanzione da irrogare; il Consiglio di classe, qualora giudicasse la gravità dell'infrazione tale da essere sanzionata dai provvedimenti di cui all'art. 45 comma 1 lettere d), e), provvede ad irrogare l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo



di giorni 15 e contestualmente trasmette gli atti al Consiglio di Istituto, che si riunisce in seduta straordinaria (ex art. 15 comma 2 del Regolamento del Consiglio di Istituto) per valutare l'eventuale irrogazione di sanzioni rientranti nella sfera delle proprie competenze. La motivazione di ogni delibera è oggetto di verbalizzazione.

5. La deliberazione adottata è comunicata allo studente ed alla famiglia dello studente ai sensi del precedente articolo 45, comma 5.
6. Qualora gli studenti cui è mossa contestazione non siano identificabili, chi promuove l'azione disciplinare trasmetterà alla Presidenza ogni elemento utile all'individuazione degli studenti in parola che, qualora identificati, saranno chiamati a rispondere del proprio comportamento secondo il procedimento indicato dal presente articolo.

#### **art.54 Impugnazioni**

1. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 235/07 contro le sanzioni di cui all'art. 45 comma 1 lettere c), d), e) è ammesso ricorso, entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia di cui all'articolo seguente, che decide in via definitiva.
2. In pendenza di procedimento di impugnazione, la sanzione disciplinare non potrà essere eseguita prima della pronuncia definitiva dell'Organo di garanzia, che deve esprimersi entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso di cui al precedente comma.

#### **art.55 Organo di garanzia**

1. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 235/07, è istituito un Organo di garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico (o da suo delegato), e composto dal rappresentante della componente docente, della componente A.T.A., della componente studentesca e della componente dei genitori facenti parte della Giunta Esecutiva, nonché dal Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzione vicaria, che funge da segretario verbalizzante.

2. Qualora il posto destinato ad uno dei rappresentanti eletti dell'Organo di garanzia risulti vacante (ad esempio per perdita dei requisiti di eleggibilità, dimissioni, decadenza, ecc.), le ordinarie procedure di elezione dei membri della Giunta Esecutiva non risultino completate e, nel frattempo, l'Organo di garanzia abbia necessità di deliberare, detto posto viene occupato ad interim dal componente anagraficamente più anziano in carica in Consiglio di Istituto, appartenente alla corrispondente componente.
3. La stessa procedura di subentro di cui al precedente comma si applica nel caso di assenza temporanea (ad esempio per malattia, impedimento, ecc.) di un membro titolare dell'Organo di garanzia.
4. Limitatamente alla componente studentesca e con riferimento al periodo del nuovo anno scolastico antecedente la data delle elezioni annuali per il rinnovo di detta componente, fino all'elezione del nuovo rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva, il rappresentante degli studenti dell'Organo di garanzia risulta prorogato nell'incarico, purché abbia mantenuto i requisiti di eleggibilità. Se tali requisiti sono venuti meno, per il rappresentante degli studenti nell'Organo di garanzia si applica la procedura di subentro di cui al comma 2, dove il subentrante ad interim è lo studente anagraficamente più anziano tra gli studenti eletti in Consiglio di Istituto il precedente anno scolastico.
5. In ogni caso, nell'anno di scadenza del mandato triennale del Consiglio di Istituto e in attesa del completamento delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso e della Giunta Esecutiva, l'Organo di garanzia, per prorogatio, continua ad essere costituito nella stessa composizione del precedente anno scolastico, con l'esclusione dei membri che con il nuovo anno scolastico abbiano eventualmente perso i requisiti di eleggibilità.
6. In presenza di circostanze imprevedibili ed eccezionali, che determinino un'oggettiva impossibilità di costituire l'Organo di garanzia secondo quanto previsto dai precedenti commi, e ricorrendo nel contempo la assoluta necessità di pronunciarsi in merito ad un procedimento di impugnazione entro i termini temporali previsti dal precedente art. 50, il Dirigente Scolastico, con propria mo-

tivata decretazione di urgenza, provvede alla sostituzione pro tempore dei membri assenti, nominando membri supplenti appartenenti alle rispettive categorie.

**art.56** Sostituzioni per incompatibilità

1. Lo studente che, facendo parte dell'Organo di garanzia, sia nel contempo anche ricorrente contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dallo studente anagraficamente più anziano in Consiglio di Istituto.
2. Il rappresentante della componente dei genitori che, facendo parte dell'Organo di garanzia, sia nel contempo legato da vincolo di parentela con lo studente ricorrente contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal genitore anagraficamente più anziano in Consiglio di Istituto.
3. Il rappresentante della componente docente che, facendo parte dell'Organo di garanzia, in precedenza abbia promosso l'azione disciplinare che ha condotto all'irrogazione della sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal docente anagraficamente più anziano in Consiglio di Istituto.
4. Il disposto del precedente comma si applica, al ricorrere delle medesime ipotesi, anche al Collaboratore con funzione vicaria.
5. Il rappresentante della componente A.T.A. che, facendo parte dell'Organo di garanzia, in precedenza abbia promosso l'azione disciplinare che ha condotto all'irrogazione della sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal secondo rappresentante della componente A.T.A. in Consiglio di Istituto.

**art.57** Competenze e deliberazioni dell'Organo di garanzia

1. L'Organo di garanzia si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico e decide, su richiesta scritta e motivata di chiunque vi abbia interesse, in ordine ai conflitti che sorgano all'interno della scuola sull'applicazione del presente Regolamento o del D.P.R.249/98, nonché in ordine ai procedimenti di impugnazione di cui al precedente art. 49.
2. L'Organo di garanzia è validamente costituito quando è presente la totalità dei componenti di cui all'art. 50 comma 1.
3. Le deliberazioni dell'Organo di garanzia sono adottate con voto a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero le astensioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

# DANNI AL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO

## art.58 Responsabilità in caso di danni patrimoniali

1. In caso di danno patrimoniale il Dirigente scolastico potrà esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili.
2. Se il responsabile del danno è maggiorenne, il risarcimento è a carico di questi; se il responsabile è minorenni, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore.
3. In particolare, le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi scolastici loro affidati all'inizio dell'anno scolastico.
4. In caso di impossibilità ad individuare i responsabili dell'atto doloso:
  - a) se il danno riguarda strutture o arredi di un'aula, l'intera classe è tenuta in solido al risarcimento del danno, salvo sia comprovata l'estraneità della classe al fatto doloso in modo incontrovertibile (ad esempio, perché la classe risultava assente dall'aula al momento del danneggiamento in quanto impegnata in altra attività); al ricorrere di quest'ultimo caso si applicherà il disposto del seguente punto (b);
  - b) se il danno riguarda parti comuni (ad esempio: atrio, aula magna, palestre, laboratori, servizi igienici, corridoi, ecc), l'intera popolazione scolastica è tenuta al risarcimento del danno.

# **Parte IV**

## **Disposizioni Finali**

## DISPOSIZIONI FINALI

### art.59 Modifiche al Regolamento

1. Ogni componente il Collegio dei Docenti o il Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento di Istituto: ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta alla Presidenza, sarà comunicata ai rappresentanti dei genitori e studenti in Consiglio d'Istituto e sottoposta al primo Collegio dei Docenti previsto, che in merito sarà chiamato ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante.
2. La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto previsto, che in merito delibererà in via definitiva.

### art.60 Diffusione del Regolamento

Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento

1. è affissa all'Albo dell'Istituto;
2. è depositata nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto; chiunque ne abbia interesse può chiederne copia, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ufficio;
3. è accessibile sul sito internet dell'Istituto.

### art.61 Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti.